

DELIBERAZIONE NR. 398 DEL 05/03/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI NEMBRO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN OTORINOLARINGOIATRIA

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. ALESSANDRO AMOROSI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che in esecuzione della deliberazione n. 132 del 30 gennaio 2025 è stato sottoscritto con Bergamo Sanità Società Cooperativa Sociale Onlus di Nembro, soggetto privato non accreditato, specifico accordo per l'erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in otorinolaringoiatria da parte di dirigenti medici di questa azienda;

Premesso, altresì, che con e-mail prot. ASST n. 59273 del 2 settembre 2025, la suddetta società ha chiesto il rinnovo della medesima convenzione;

Richiamati:

- l'art. 15-quinquies, comma 2, punto c), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede "... la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture";
- l'art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità, che rimanda alla stipula di apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, per la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso e i limiti orari, il compenso e la motivazione;
- il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale, che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

Acquisito il parere del direttore del Dipartimento delle neuroscienze e del direttore sanitario (prot. int. n. 8430 del 3 febbraio 2026) circa l'approvazione della convenzione;

Dato atto che il direttore della SC Otorinolaringoiatria individuerà tra i dirigenti medici a rapporto esclusivo presso la propria struttura i professionisti che svolgeranno l'attività in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità;

Precisato che:

- l'attività di consulenza specialistica sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto all'azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà programmata per 4 accessi mensili per un impegno orario di circa 8 ore totali;
- gli introiti derivanti, rientranti nell'ambito della libera professione/consulenza, saranno assegnati al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;
- gli importi indicati nella convenzione allegata al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell'aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell'azienda ove dovute;

Visto il testo della convenzione, allegato al presente provvedimento, con validità dal 13 marzo 2026 al 12 gennaio 2027;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;

Dato atto, altresì, che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinalli, direttore ad interim della SC Affari generali.

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di stipulare con Bergamo Sanità Società Cooperativa Sociale Onlus di Nembro specifico accordo per attività di consulenza specialistica, nell'arco temporale 13 marzo 2026 – 12 marzo 2027, con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento;
2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero - professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni;
3. di incaricare la SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle prestazioni da parte della suddetta società e (2) della ripartizione dei compensi come specificato in premessa, previo introito del corrispettivo fatturato;
4. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;
5. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinalli, direttore ad interim della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, nella persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, legale rappresentante (d'ora in poi "Azienda")

e

Bergamo Sanità Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Nembro (BG), Via Vasvecchio n. 1/C, con recapito di posta elettronica certificata bergamosanita@legalmail.it, C.F. e Partita IVA n. 03683860161, nella persona del dott. Ghilardi Stefano, legale rappresentante (d'ora in poi "Titolare della convenzione")
"Azienda" e "Titolare della convenzione" d'ora in poi definiti congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE:

a) il Titolare della convenzione:

- è un soggetto privato non accreditato che opera in ambito sanitario in strutture idonee per le quali dichiara sotto la propria responsabilità sono in essere tutti i requisiti e le autorizzazioni di legge;

- nella propria sede sita in Nembro (BG), Via Roma n. 43/1, intende svolgere attività sanitaria a favore della propria utenza privata per la quale si rende necessaria la consulenza di un medico specialista in otorinolaringoiatria;

- con specifica richiesta all'Azienda ha manifestato la volontà di stipulare una convenzione per lo svolgimento di attività di consulenza sanitaria nella disciplina di otorinolaringoiatria a favore di utenti/clienti della propria struttura;

b) l'Azienda:

	- con il “Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili	
	in libera-professione intramuraria e solvenza aziendale” ha disciplinato le modalità di	
	gestione delle attività di consulenza professionale richieste all’Azienda da soggetti	
	esterni;	
	- considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui	
	sono rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali;	
	- ha acquisito il parere del direttore del Dipartimento delle neuroscienze in ordine	
	all’assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi dell’Azienda, sulla base di	
	attestazione del direttore della SC Otorinolaringoiatria, il quale individuerà, tra i	
	dirigenti medici a rapporto esclusivo in servizio presso la propria struttura, che hanno	
	dato la disponibilità, i professionisti che svolgeranno l’attività di cui al successivo art. 2	
	in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 dell’area sanità alle	
	condizioni previste dalla presente convenzione;	
	c) le Parti:	
	- danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono	
	compatibili con le reciproche attività di istituto;	
	- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i	
	propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e	
	appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo a ogni	
	forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi.	
	Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:	
	Art. 1 PREMESSE	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
	Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE, COMPETENZE DELLE PARTI	
	2.1 L’Azienda si impegna a garantire la consulenza specialistica richiesta dal Titolare	
	<i>pag. 2 di 9</i>	

	della convenzione per assicurare prestazioni agli utenti dello stesso, per il tramite di	
	dirigenti medici in servizio presso l'Azienda con rapporto di lavoro esclusivo, che	
	abbiano dato la propria disponibilità a operare in regime di consulenza ex art. 91 del	
	CCNL 23 gennaio 2024 dell'area sanità alle condizioni previste dalla presente	
	convenzione e in applicazione del regolamento citato in premessa.	
	2.2 L'attività di consulenza sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito	
	orario dovuto all'Azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso	
	la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà programmata per 4	
	accessi/mese per un impegno orario di circa 8 ore complessive presso la sede indicata in	
	premesse.	
	Art. 3 CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO	
	3.1 Per l'attività di consulenza il Titolare della convenzione corrisponderà all'Azienda: -	
	€ 96,00 (novantasei/00) per prima visita	
	- € 72,00 (settantadue/00) per visita di controllo	
	- € 60,00 (sessanta/00) per rimozione tappo cerume	
	- € 5,00 (cinque/00) per refertazione audiometria	
	tenuto conto che tali corrispettivi sono comprensivi di: (a) compenso professionale di	
	competenza del professionista (base imponibile per calcolo IRAP e quote riservate	
	all'Azienda dalla normativa vigente) (b) quota percentuale a copertura dei costi	
	aziendali, gestione contrattuale e imposte a carico dell'Azienda secondo quanto	
	previsto dai regolamenti aziendali.	
	3.2. Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle	
	prestazioni.	
	3.3. Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell'IVA se dovuta.	
	3.4. Il Titolare della convenzione trasmetterà alla SC Bilancio programmazione	
		<i>pag. 3 di 9</i>

finanziaria e contabilità dell'Azienda (*pfc.fatturazionelp@asst-pg23.it*) con cadenza di
norma mensile il prospetto degli accessi, delle ore e delle prestazioni erogate,
controfirmato dai dipendenti dell'Azienda, relativi all'attività prestata, per consentirne
la corretta fatturazione e l'eventuale verifica su tempi e modi di erogazione, oltre che la
non interferenza con gli impegni presso l'Azienda.

3.5. Le fatture saranno trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML e tramite il Sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il codice destinatario: **SUBM70N**. Le fatture inviate attraverso tale sistema saranno le uniche valide per la registrazione ai fini fiscali.

3.6. Il Titolare della convenzione dovrà liquidare le fatture entro 30 (trenta) giorni dall'emissione.

3.7. Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all'imposta di bollo della presente convenzione, di cui l'Azienda si fa carico per l'assolvimento virtuale al momento della sottoscrizione.

3.8. L'Azienda erogherà i compensi di competenza del professionista entro 40 (quaranta) giorni dall'effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Titolare della convenzione.

Art. 4 DURATA

4.1. La presente convenzione ha validità dal 13 marzo 2026 e scadenza il 12 marzo 2027, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga della presente convenzione oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

4.2. Il Titolare della convenzione si impegna a inoltrare all'Azienda l'eventuale richiesta di rinnovo della convenzione almeno 90 giorni prima della scadenza prevista al precedente punto. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l'Azienda potrà

	non garantire il rinnovo della convezione stessa.	
	4.3. Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione	
	prima della scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da	
	comunicarsi per iscritto.	
	4.4. Le Parti convengono che nelle more dell'adozione degli atti formali, l'attività	
	erogata dal 24 gennaio 2026 sia regolata a norma della presente convenzione.	
	Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI	
	5.1. Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive	
	strutture organizzative saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle	
	norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo	
	potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.	
	5.2. Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli	
	obblighi derivanti dalla presente convenzione dovranno essere idonei all'uso per il	
	quale sono destinati.	
	5.3. Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla	
	base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE	
	679/2016. Con la sottoscrizione della presente convenzione ciascuna Parte dichiara di	
	essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e	
	all'esecuzione del rapporto convenzionale in essere tra le medesime Parti.	
	5.4. Le Parti si impegnano, nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza,	
	a osservare tutto quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di	
	protezione di dati personali" e sue successive modifiche e integrazioni e dal	
	Regolamento UE 679/2016.	
	Ai sensi del citato Regolamento UE 679/2016, il Titolare della convezione, in qualità di	
	titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno all'Azienda, come	
		<i>pag. 5 di 9</i>

previsto dall'art. 28 del Regolamento stesso.

5.5. Il Titolare della convenzione si impegna, inoltre, a non assumere o conferire incarichi a dipendenti dell'Azienda che hanno esercitato nei tre anni precedenti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei suoi confronti o di società a essa collegate (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – c.d. *pantouflage o revolving doors*).

5.6. L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la RC verso terzi derivante dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti. Nessuna responsabilità sarà attribuita all'Azienda stessa o al professionista per l'utilizzo di attrezzature e strumentazioni di proprietà del Titolare della convenzione.

5.7. Il Titolare della convenzione garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto e, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare i dipendenti dell'Azienda.

5.8. Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi della presente convenzione deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide solo se inviate tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle Parti può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo.

Art. 6 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

6.1. Le Parti si impegnano a svolgere le attività della convenzione nel rispetto del d.lgs.

9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., ciascuna secondo le proprie competenze e responsabilità in

	materia di salute e sicurezza dei lavoratori.	
	6.2. Il personale dell’Azienda è in regola con formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria previsti per la mansione.	
	6.3. Eventuali limitazioni mediche (allergie, ipersensibilità a materiali, restrizioni su attrezzature) saranno comunicate al Titolare della convenzione.	
	Il Titolare della convenzione fornisce i DPI necessari; restano esclusi, invece, i DPI personali del lavoratore.	
	6.4. Il personale dell’Azienda deve rispettare le procedure di emergenza ed evacuazione del Titolare della convenzione e utilizzare attrezzature o dispositivi secondo le procedure vigenti, a seguito di adeguata formazione.	
	Il Titolare della convenzione è responsabile della sicurezza, manutenzione e conformità delle proprie attrezzature.	
	6.5. Il primo soccorso e la gestione immediata degli infortuni sono a carico del Titolare della convenzione; il follow-up sanitario, amministrativo e assicurativo resta in capo all’Azienda.	
	6.6. La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce inadempimento e legittima la Parte non inadempiente a risolvere la convenzione, fatti salvi gli altri profili di responsabilità previsti dalla legge.	
	Art. 7 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE	
	7.1. La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione o nel rispetto delle scadenze previste di una delle Parti, per quanto di propria competenza, legittimeranno l’altra Parte a risolverla automaticamente e di diritto.	
	7.2. Violazioni a carico di una delle Parti, per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente	
		<i>pag. 7 di 9</i>

convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'Azienda a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa), le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

Art. 8 CLAUSOLE VESSATORIE

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione della presente convenzione è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni; di conseguenza non sono applicabili gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Art. 9 FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE,

IMPOSTA DI BOLLO

9.1. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.

9.2. Per espresso accordo delle Parti, esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si

impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

9.3. L'imposta di bollo prevista per la presente convenzione dalle normative vigenti viene assolta virtualmente dall'Azienda in ragione di € 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri imputati al Titolare della convenzione per un importo complessivo di € 48,00, atteso che la presente convenzione si compone di n. 1 originale di 9 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII

Per Bergamo Sanità Società

IL DIRETTORE GENERALE

Cooperativa Sociale

dott. Francesco Locati

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

dott. Ghilardi Stefano

SC Affari generali

Il responsabile ad interim del procedimento dr.ssa Eleonora Zucchini
Pratica trattata da Nicola Carrara (tel. 035 267 4114)

Visto – procedere Direttore sanitario dott. Alessandro Amorosi

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 409/2026)

Oggetto: CONVENZIONE CON BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
DI NEMBRO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN
OTORINOLARINGOIATRIA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☒ prevede
- ☐ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 02/03/2026

Il Direttore ad interim
Dr.ssa Zucchinali Eleonora

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

- ✓ sono contabilizzati su: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 ☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territoriale	importo imponibile	importo IVA	importo totale
X		€ 16.500,00 (stimati anno 2026)		€ 16.500,00 (stimati anno 2026)
X		€ 3.500,00 (stimati anno 2027)		€ 3.500,00 (stimati anno 2027)

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

- ☐ cessione beni cdc aut /anno
☐ cessione servizi cdc aut /anno
☒ libera professione cdc aut /anno
☐ solvenza aziendale cdc aut /anno
☐ contributi pubblici cdc aut /anno
☐ contributi privati cdc aut /anno
☐ erogazioni liberali cdc aut /anno
☐ altro cdc. aut /anno
☐ vedi allegato

Bergamo, 02/03/2026

Il Direttore ad interim
Dr.ssa Zucchinali Eleonora

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	importo imponibile	importo IVA	importo totale
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55 c1-lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 16.500,00 (stimati anno 2026)		€ 16.500,00 (stimati anno 2026)
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55 c1-lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 3.500,00 (stimati anno 2027)		€ 3.500,00 (stimati anno 2027)

Bergamo, 03/03/2026

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.409/2026

ad oggetto:

CONVENZIONE CON BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI NEMBRO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN OTORINOLARINGOIATRIA

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	
DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO	Amorosi Alessandro
Note:	
DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
